

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE "INIZIATIVE ESTIVE 2026"

TRA

Il **Comune di Roseto degli Abruzzi** (C.F. 00195550671), d'ora in avanti denominato per brevità "**Sponsee**" o "**Amministrazione**", rappresentato dal Dirigente del Settore IV – Politiche Culturali, Turistiche e Manifestazioni, *[Nome e Cognome]*;

E

La Società/Ditta/Ente *[Ragione Sociale]* (P.IVA/C.F. [...]), d'ora in avanti denominato per brevità "**Sponsor**", rappresentato dal Legale Rappresentante pro tempore *[Nome e Cognome]*, individuato in via riservata negli atti istruttori interni tramite il numero di **Protocollo Generale n. [...]** ai fini della tutela della privacy e pseudonimizzazione;

Ciascuno singolarmente denominato "Parte" e congiuntamente "Parti".

Art. 1 - Finalità della sponsorizzazione

1. Il presente contratto, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 05/06/2026 e ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 36/2023, ha per oggetto il sostegno e il finanziamento delle manifestazioni artistiche, culturali e turistiche inserite nel cartellone delle "*Iniziative Estive 2026*", volte al coinvolgimento della comunità locale e alla valorizzazione del territorio.
2. Per l'Amministrazione il presente contratto ha come finalità il coinvolgimento delle realtà imprenditoriali e associative locali e nazionali nella realizzazione delle iniziative istituzionali, favorendo il risparmio della spesa pubblica in un'ottica di efficientamento delle risorse.
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha come finalità quella di incrementare la notorietà, il prestigio e la diffusione dei propri segni distintivi, marchi o prodotti aziendali attraverso il ritorno di immagine garantito dall'Amministrazione.

Art. 2 - Contenuto della sponsorizzazione e modalità di erogazione

1. La sponsorizzazione è a prestazioni corrispettive e potrà essere attuata, in conformità a quanto proposto in sede di manifestazione di interesse, secondo una delle seguenti modalità:
 - a. **Sponsorizzazione Finanziaria:** Lo Sponsor si impegna a contribuire con la somma complessiva di € _____,00 (compresa IVA se dovuta), da versare sul Conto di Tesoreria Comunale **IBAN: IT92N0100004306TU0000020758**, indicando quale causale obbligatoria: "*Sponsorizzazione Estate 2026 - Protocollo n. [...]*". Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
 - b. **Sponsorizzazione in Natura:** Lo Sponsor si impegna a fornire a propria cura, spese e responsabilità i beni, le prestazioni d'opera o i servizi dettagliati nell'Allegato Tecnico al presente contratto, per un valore commerciale congruamente stimato e concordato di € _____,00.
 - c. **Sponsorizzazione Mista:** Lo Sponsor si impegna ad adempiere combinando le prestazioni di cui alle lettere a) e b), secondo le specifiche inserite nell'Allegato Tecnico.

Art. 3 - Impegni del Comune (Sponsee)

1. L'Amministrazione, nel suo ruolo di Sponsee, si impegna ad apporre il logo, il segno distintivo e la denominazione dello Sponsor su tutti i materiali istituzionali di pubblicizzazione e comunicazione del progetto (locandine, manifesti, brochure, comunicati, spazi web e social).
2. In conformità con l'Avviso Pubblico, la grandezza, il posizionamento e il rilievo grafico del logo da riprodurre saranno rigorosamente proporzionati all'entità della quota di sponsorizzazione finanziaria o al valore economico della fornitura in natura erogata dallo Sponsor, secondo lo schema di visibilità definito dal Settore IV.
3. L'Amministrazione mantiene l'insindacabile diritto di direzione e controllo sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni e sulla veste grafica del materiale promozionale.

Art. 4 - Risoluzione del contratto e Conflitto di Interessi

1. Il presente contratto può essere risolto dall'Amministrazione o dallo Sponsor, per motivate e comprovate ragioni, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) Quando lo Sponsor o lo Sponsee risultino gravemente inadempienti in relazione ai loro rispettivi obblighi contrattuali;
 - b) Quando cause di forza maggiore o situazioni eccezionali imprevedibili non consentano all'Amministrazione la realizzazione delle manifestazioni in oggetto o allo Sponsor l'effettuazione dei suoi impegni. In tali casi, lo Sponsor in contanti verrà rimborsato della quota per la parte di eventi non realizzati, esclusi indennizzi o risarcimenti.
3. Qualora la sponsorizzazione generi, anche in corso di rapporto, conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella privata dello Sponsor, o ne pregiudichi il decoro, il rapporto si intende immediatamente risolto, fatti salvi:
 - a) L'esperimento di un tempestivo tentativo di soluzione del conflitto, a esclusiva salvaguardia dell'interesse pubblico;
 - b) I diritti patrimoniali legittimamente maturati dalle parti fino al momento della risoluzione.

Art. 5 - Risoluzione delle controversie

1. Eventuali controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto dovranno trovare una preventiva soluzione in via di amichevole composizione tra le Parti.
2. Qualora non sia possibile comporre la controversia in via amichevole, le stesse saranno deferite ad un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri: uno nominato dall'Amministrazione, uno nominato dallo Sponsor e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai primi due membri. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente del Collegio, la designazione sarà deferita al Presidente del Tribunale di Teramo.

Art. 6 - Spese contrattuali ed oneri fiscali

1. Ogni spesa inerente alla stipulazione formale del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari (imposta di bollo, se dovuta), nonché i costi connessi alla fornitura del proprio materiale grafico/vettoriale, è a totale ed esclusivo carico dello Sponsor.

Art. 7 - Registrazione

1. Il presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa digitale o scrittura privata autenticata, è soggetto a registrazione solo in "caso d'uso" ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 8 - Clausola di rinvio e Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, le Parti fanno esplicito rinvio:
 - a) Per i profili di disciplina contrattuale generale, alle disposizioni del Codice Civile;
 - b) Per la disciplina dei contratti pubblici, all'art. 34 del D.Lgs. n. 36/2023 e al vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni (D.C.C. n. 28/2017);
 - c) Per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, alle disposizioni del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) e successive modificazioni.

Art. 9 - Responsabilità e Trattamento Dati

1. Sono a totale carico dello Sponsor tutte le responsabilità civili, penali, fiscali e gli adempimenti amministrativi o assicurativi (inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/08 in caso di prestazioni in natura) conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto. Lo Sponsor solleva integralmente il Comune da qualsiasi pretesa o danno avanzato da terzi.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In applicazione del principio di minimizzazione, lo Sponsor prende atto che l'Ente ha sottoposto a pseudonimizzazione l'identità del contraente nei registri gestionali interni attraverso l'abbinamento al codice di Protocollo Generale.

Roseto degli Abruzzi, li _____

PER LO SPONSOR

(Il Legale Rappresentante)

PER LO SPONSEE (COMUNE)

(Il Dirigente del Settore IV)